

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GERMANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1972

Provvedimenti in favore degli insegnanti elementari. Estensione delle norme contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 226

ONOREVOLI SENATORI. — Com'è noto, il regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, richiamandosi alla legge 29 maggio 1939, n. 782, prevedeva la sistemazione in ruolo del personale della scuola a condizione che avesse la qualifica di « squadrista » e prestato servizio continuato per almeno due anni, avendolo iniziato prima del 23 marzo 1939.

Per ovviare alla ingiusta discriminazione creata dalle citate leggi tra « squadristi » e « non squadristi », la legge 27 febbraio 1963, n. 226, prevede che la nomina in ruolo decorresse, agli effetti giuridici e di carriera, con anzianità 1° ottobre 1939, per tutto il personale della scuola in possesso di abilitazione all'entrata in vigore del regio decreto 25 aprile 1940, n. 634, « se in servizio alla data del 23 marzo 1939 ».

Tale norma è stata però interpretata nel senso che i benefici della legge fossero at-

tribuiti soltanto ai docenti effettivamente in servizio il 23 marzo 1939. In tal modo sono stati esclusi dai benefici della legge coloro i quali quel giorno non erano presenti a scuola per cause non dipendenti dalla propria volontà, cause che comunque non possono essere considerate interruttrive del servizio.

Il disegno di legge che sottopongo alla vostra attenzione intende rendere beneficiari delle norme dianzi citate anche coloro che, durante il periodo di servizio non di ruolo comprensivo del giorno 23 marzo 1939, non fossero effettivamente presenti a scuola per un legittimo motivo.

La decorrenza degli effetti giuridici del disegno di legge rimane stabilita al 1° ottobre 1939, mentre quella degli effetti economici al 1° gennaio 1972.

**DISEGNO DI LEGGE**  
—**Art. 1.**

Le norme di cui alla legge 27 febbraio 1963, n. 226, si applicano in favore del personale incaricato o supplente per il periodo comprensivo del 23 marzo 1939 anche se in quel giorno non sia stato effettivamente presente a scuola per legittimi motivi, semprechè in possesso, alla stessa data, della prescritta abilitazione.

**Art. 2.**

Gli effetti economici della presente legge decorrono dal 1° gennaio 1972; quelli giuridici dal 1° ottobre 1939.

**Art. 3.**

Alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1972.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.